



---

# CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 4 DEL 25 MARZO 2022

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **“BANDO ON” NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE**

La Legge di Bilancio 2022 aveva rifinanziato, per le misure in favore all'autoimprenditorialità, 150 milioni di euro. Con Decreto direttoriale del Mise datato 16 marzo 2022 è stato riaperto lo sportello per poter presentare le domande relative alle nuove attività imprenditoriali. Dal 24 marzo le nuove imprese, costituite in prevalenza da donne o da giovani in età compresa tra i 18 anni e i 35 anni, potranno inoltrare, tramite procedura informatica, la domanda di ammissione al contributo al sito Invitalia nella sezione Bando On - Oltre nuove imprese a tasso zero.

Pagina 5

- **MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA**

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il cd “Decreto Ucraina” con numerose misure per contrastare gli effetti della guerra russo-ucraina. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

Pagina 10

## AGGIORNAMENTO

---

- **IL NUOVO CALENDARIO PER I PAGAMENTI DELLE ROTTAMAZIONI E LE NUOVE RATEAIZZAZIONI**

Remissione nei termini per i decaduto dalla rottamazione ter e saldo e stralcio e nuova possibilità per taluni soggetti di richiedere nuove rateazioni entro il 30/4/2022 però con le regole ordinarie.

Pagina 21

- **D.L. 21/2022: BUONI CARBURANTE NON IMPONIBILI PER I DIPENDENTI**

Fino a 200 euro in buoni benzina ai dipendenti per contrastare i rincari. Questa la novità contenuta nel Decreto Energia che introduce per i lavoratori la possibilità di usufruire di voucher aziendali per l'acquisto di carburante

Pagina 24

- **SGRAVIO CONTRIBUTIVO 0,8%: ADEMPIMENTI PER I DDATORI DI LAVORO**

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 i lavoratori dipendenti, con retribuzione imponibile fino a 35.000 euro all'anno, pari a circa 2.692 euro lordi mensili, possono beneficiare di uno

sconto dei contributi previdenziali nella misura dello 0,8 punti percentuali, previsto dalla legge di Bilancio 2022. L'INPS, con la circolare n. 43 del 2022, ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione del beneficio all'interno del Libro Unico del Lavoro e della denuncia contributiva UniEmens.

Pagina 26

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 29

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 25.03.2022 AL 08.04.2022**

Pagina 30

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Bonus prima casa: spetta su altro immobile se il primo non è idoneo**

Con il Principio di diritto n 1 del 2022 le Entrate forniscono un importante chiarimento sul bonus prima casa. In particolare, si stabilisce che può godere del bonus il contribuente già proprietario di un'abitazione, acquistata con il medesimo beneficio fiscale, nel caso in cui vi sia una «oggettiva ed assoluta inidoneità dell'immobile "pre-posseduto" ... indipendente dalla volontà del contribuente». Le Entrate ricordano che ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 2 per cento agli acquisti di case di abitazione non di lusso, sono condizioni ostative alla fruizione dei benefici "prima casa":

- ♦ la titolarità di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto,
- ♦ **ovvero** di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

Con risoluzione n. 107/E del 1° agosto 2017, concernente una ipotesi di immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, era già stata garantita tale deroga nel caso di "un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l'impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l'immobile acquistato per finalità abitative". In accordo con tale prassi, nel caso di specie, riguardante un immobile acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa" oggetto di un decreto di sequestro e di dichiarazione di inagibilità da parte dell'Autorità competente, si afferma che è possibile beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto di un nuovo immobile.

**Locazioni brevi: le Entrate richiedono nuovi dati per le comunicazioni degli intermediari**

Con **Provvedimento n 86984 del 17 marzo 2022** l'Agenzia delle Entrate modifica il Provvedimento del 2017, che ha definito le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve. Si prevede ora che **la comunicazione venga integrata con informazioni ulteriori, relative:**

- ♦ **all'anno di riferimento della locazione e**
- ♦ **ai dati catastali dell'immobile oggetto di locazione.**

La comunicazione deve essere predisposta e trasmessa attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno appositamente aggiornate.

**Bonus manifesti pubblicitari: spetta al 100%**

Con Provvedimento n 88902 del 18 marzo le Entrate fissano la percentuale piena per il bonus manifesti pubblicitari previsto dall'articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 . Il beneficio consiste in un credito d'imposta in favore dei titolari di impianti destinati all'affissione di manifesti e analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto nel 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione. I potenziali beneficiari dovevano presentare telematicamente la comunicazione all'Agenzia dal 10 febbraio al 10 marzo 2022. Ora, considerato che l'ammontare complessivo dei canoni indicati nelle domande è inferiore al limite di spesa, l'Agenzia rende noto che il credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell'importo comunicato.

**Sconto contributi 2022 in busta paga: ecco le regole**

Come si ricorderà, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto all'articolo 1, comma 121, "In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente con retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore di 2.692 euro mensili, un **esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore pari a 0,8 punti percentuali**. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche". Sono compresi tutti i rapporti di lavoro dipendente anche in regime di apprendistato mentre restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, che già prevedono l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Con la **circolare 43 emanata il 22.3.2022**, l'INPS fornisce le istruzioni sulla nuova agevolazione e sull'esposizione in Uniemens, da effettuare a partire dal periodo di paga del mese di MARZO 2022. Fa presente in particolare che per i periodi pregressi, da gennaio a marzo 2022, i conguagli possono essere effettuati unicamente nei flussi di competenza marzo aprile e maggio 2022.

*Concludiamo ricordando che con ben due distinti comunicati le Entrate e la Riscossione avvisano di **false e-mail in circolazione intestate agli Uffici** che hanno il solo scopo di diffondere software estremamente pericolosi per pc, smartphone e tablet. In particolare, le false comunicazioni, che riportano i loghi istituzionali, fanno riferimento a:*

- ♦ *incongruenze nelle liquidazioni periodiche Iva,*
- ♦ *nuove disposizioni circa l'efficientamento energetico*
- ♦ *generici problemi di comunicazione con il contribuente*
- ♦ *richieste di pagamento dell'imposta di bollo per fatturazione elettronica*


*Gli uffici raccomandano di non aprire mai gli eventuali allegati in formato .zip, o file Excel con macro (.xlsm) e di cestinarli.*

■ **OGGETTO: BANDO ON – NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE**

La Legge di Bilancio 2022 aveva rifinanziato, per le misure in favore all'autoimprenditorialità, 150 milioni di euro. Con Decreto direttoriale del Mise datato 16 marzo 2022 **è stato riaperto lo sportello per poter presentare le domande** relative alle **nuove attività imprenditoriali**.

Dal 24 marzo le nuove imprese, costituite in prevalenza da donne o da giovani in età compresa tra i 18 anni e i 35 anni, potranno inoltrare, tramite procedura informatica, la domanda di ammissione al contributo al sito Invitalia nella sezione Bando On - Oltre nuove imprese a tasso zero.

<b>BANDO ON – NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO</b>	
<b>SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p>È stato rifinanziato il Bando " ON- Nuove imprese a tasso zero" promosso dal Mise, gestito da INVITALIA e rivolto alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani o da donne. I Soggetti interessati a partecipare alla misura agevolativa sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>imprese micro e piccole costituite da giovani tra i 18 e i 35 anni;</b></li> <li>◆ <b>imprese micro e piccole costituite da donne di tutte le età;</b></li> <li>◆ <b>persone fisiche:</b> possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire la società dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni.</li> </ul> <p> Sono ammissibili le imprese che abbiano una <b>compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e/o da donne</b> di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/o giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.</p> <p>Ad esempio, una società composta solo da un uomo over 35 e una donna/uomo under 35 non saranno ammessi al finanziamento: è richiesta una terza persona che abbia i requisiti e che concorra al raggiungimento della soglia del 51% in termini di quote di capitale detenuto.</p> <p>Accedono al finanziamento le imprese costituite <b>entro i 5 anni precedenti</b> con regole e modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5.</p>

<p style="text-align: center;"><b>SETTORI INTERESSATI</b></p>	<p>Le attività imprenditoriali ammissibili comprendono i seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attività di produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;</li> <li>◆ fornitura di servizi alle imprese e alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale come definita al punto precedente;</li> <li>◆ commercio di beni e servizi;</li> <li>◆ turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.</li> </ul> <p> In relazione alla <b>trasformazione di prodotti agricoli</b>, si segnala che la stessa è costituita da qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.</p> <p><b>Non sono ammesse</b> le imprese operanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nella <b>produzione primaria dei prodotti agricoli</b> né quelle attive nel settore della <b>pesca</b> e dell'<b>acquacoltura</b>;</li> <li>◆ nel <b>carbonifero</b> relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio;</li> <li>◆ connesse al settore <b>dell'esportazione di prodotti verso paesi terzi o stati membri</b>.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>SPESE FINANZIABILI</b></p>	<p>I programmi di spesa devono prevedere spese ammissibili di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non superiore a € 1.500.000,00<sup>1</sup></b> nel caso di società da costituire/costituite <b>entro 3 anni</b></li> <li>◆ <b>non superiore ai € 3.000.000,00<sup>2</sup></b> nel caso di società <b>costituite da più di 36 mesi</b>.</li> </ul> <p>Occorre specificare il valore complessivo del programma di spesa, comprensivo delle spese non richieste ad agevolazioni/non agevolabili – se strettamente funzionali - e il dettaglio per macrovoce di spesa degli investimenti richiesti alle agevolazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>IMPRESE NON COSTITUTE O COSTITUTE ENTRO I 36 MESI DALLA</b></p>	<p>Il programma di spesa per le imprese non costituite o costituite entro i 36 mesi dalla data di presentazione della domanda può riguardare le seguenti voci:</p> <p>a) <b>Opere murarie</b> (comprese le spese per ristrutturazioni, ivi incluse quelle</p>

<sup>1</sup> al netto di IVA

<sup>2</sup> al netto di IVA

<p><b>DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p>	<p>affidenti gli impianti generali): nel limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;</p> <p>b) <b>Macchinari, Impianti e attrezzature nuovi di fabbrica:</b> non sono previsti limiti di spesa. Rientrano anche, indipendentemente dalle autorizzazioni e permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato.</p> <p>c) Sono ammissibili alle agevolazioni <b>le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura</b>, purchè strettamente necessari al ciclo di produzione o all'erogazione di servizi oggetto del programma di spesa agevolato;</p> <p>d) <b>Programmi informatici</b>, servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione: non sono previsti limiti di spesa;</p> <p>e) <b>Brevetti, licenze:</b> non sono previsti limiti di spesa;</p> <p>f) <b>Consulenze specialistiche:</b> nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile solo per le società da costituire o costituite da non più di 36 mesi;</p> <p>g) <b>Oneri notarili connessi</b> alla stipula del contratto di finanziamento e oneri connessi alla costituzione della società solo per le società da costituire o costituite da non più di 36 mesi;</p> <p>h) <b>Spese per capitale circolante</b>, nel limite del 20% dell'investimento complessivo ammissibile, connesso alle seguenti tipologie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>materie prime</b>, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, di consumo e merci;</li> <li>✓ <b>servizi, diversi</b> da quelli già compresi nelle suddette spese, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa, ivi compresi quelli di <b>hosting</b> e di <b>housing</b>;</li> <li>✓ <b>godimento di beni di terzi</b>, comprendenti le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa.</li> </ul>
<p><b>IMPRESE COSTITUITE TRA I 36 E I 60 MESI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p>	<p>Il programma di spesa per le imprese costituite tra i 36 e i 60 mesi dalla data di presentazione della domanda può riguardare le seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>acquisto dell'immobile:</b> nel limite del 40% dell'investimento complessivo ammissibile solo per le imprese operanti nel settore turistico;</li> <li>◆ <b>Opere murarie</b> (comprese le spese per ristrutturazione): nel limite del 30% dell'investimento complessivo ammissibile;</li> <li>◆ <b>Macchinari, Impianti e attrezzature nuovi di fabbrica:</b> non sono previsti limiti di</li> </ul>

	<p>spesa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi:</b> non sono previsti limiti di spesa.</li> </ul> <p>Non sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le spese relative a commesse interne;</li> <li>◆ investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari, ed attrezzature;</li> <li>◆ le spese effettuate con la modalità chiavi in mano;</li> <li>◆ le spese relative a impianti, macchinari ed attrezzature usati;</li> <li>◆ le spese relative a imposte e tasse;</li> <li>◆ le spese per beni o servizi acquistati da terzi che hanno relazioni con la società acquirente.</li> </ul>
<p><b>AGEVOLAZIONI: FINANZIAMENTO A TASSO ZERO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b></p>	<p>Le imprese possono richiedere il finanziamento a tasso zero per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti; tale finanziamento può arrivare al 90% e deve essere rimborsato in 10 anni.</p> <p><b>Su richiesta è possibile un contributo a fondo perduto nel limite del 20% della spesa ammissibile.</b></p> <p>Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 250.000 euro mentre è sempre richiesta l'ipoteca per i progetti di investimento che prevedono l'acquisto di un immobile.</p> <p>Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.</p> <p><b>Per le imprese costituite entro i 36 mesi</b></p> <p>Le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.</p> <p>La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni. Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile. Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale circolante collegate alle spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa. Il contributo può arrivare fino al 20% delle spese di investimento.</p> <p>Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.</p>



	<p><b>Per le imprese costituite tra i 36 mesi e i 5 anni</b></p> <p>Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono presentare progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.</p> <p>Le agevolazioni consistono nel mix di tasso zero e fondo perduto, che non può superare il limite del 15% della spesa ammissibile.</p>
<p><b>PROCEDURA DI ISTANZA E ITER DI VALUTAZIONE</b></p>	<p>L'incentivo è a sportello, non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande possono essere presentate <b>esclusivamente online</b>, attraverso <a href="#">la piattaforma web di Invitalia</a>.</p> <p>Le domande sono esaminate in base all'ordine di arrivo in due step:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ La prima fase consiste in un colloquio di approfondimento per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento, anche rispetto alle potenzialità del mercato. Se il proponente supera positivamente il colloquio, si richiederà di integrare la presentazione della domanda sulla piattaforma online con le informazioni sul piano economico - finanziario del progetto;</li> <li>◆ La valutazione della domanda si completerà con un secondo colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa in considerazione delle spese proposte e delle agevolazioni richieste.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><a href="#">La Modulistica è scaricabile sul sito di Invitalia</a></p> <p>Al termine della valutazione, Invitalia concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.</p> <p>Saranno valutati tutti i documenti richiesti compresi business plan, programma di spesa, strategie aziendali e di marketing, soluzioni innovative e cv dei soci.</p> <p>La <b>presentazione delle domande può essere effettuata dal 24 marzo 2022</b> e fino ad esaurimento fondi, presso lo sportello Invitalia.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

■ **OGGETTO: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA**

Sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il cd "Decreto Ucraina" con numerose misure per contrastare gli effetti della guerra russo-ucraina. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

<b>MISURE CONTRASTO EFFETTI ECONOMICI GUERRA RUSSO-UCRAINA</b>										
<b>PREMESSA</b>	<p>Sulla Gazzetta Ufficiale 67 del 21 marzo 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 21/2022 rubricato "<b>Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina</b>". In particolare, le disposizioni sono emesse per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ contrastare gli <b>effetti economici e umanitari della grave crisi internazionale</b> in atto in Ucraina anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;</li> <li>◆ fronteggiare la situazione di <b>eccezionale instabilità</b> del funzionamento del sistema nazionale di <b>gas naturale</b> derivante dal conflitto russo ucraino;</li> <li>◆ <b>contenere i prezzi dell'energia</b> sul mercato italiano.</li> </ul> <p>Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18 marzo 2022 rubricato "<b>Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti</b>" contenente il taglio delle accise.</p>									
<b>RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA SULLA BENZINA E SUL GASOLIO IMPIEGATO COME CARBURANTE</b>	<p>In considerazione degli effetti economici derivanti dall'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, <b>le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante<sup>3</sup> sono rideterminate</b> dal 22 marzo al 21 aprile 2022<sup>4</sup> nelle seguenti misure:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><b>QUOTE ACCISE 22.3.2022 – 21.04.2022</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><b>BENZINA</b></td> <td style="text-align: center;">478,40 per 1.000 litri</td> <td style="text-align: center;">(*) 643,24 euro per mille litri</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>OLIO DA GAS O GASOLIO USATO COME CARBURANTE</b></td> <td style="text-align: center;">367,40 euro pe 1.000 litri</td> <td style="text-align: center;">(*) 532,24 euro per mille litri</td> </tr> </tbody> </table>	<b>QUOTE ACCISE 22.3.2022 – 21.04.2022</b>			<b>BENZINA</b>	478,40 per 1.000 litri	(*) 643,24 euro per mille litri	<b>OLIO DA GAS O GASOLIO USATO COME CARBURANTE</b>	367,40 euro pe 1.000 litri	(*) 532,24 euro per mille litri
<b>QUOTE ACCISE 22.3.2022 – 21.04.2022</b>										
<b>BENZINA</b>	478,40 per 1.000 litri	(*) 643,24 euro per mille litri								
<b>OLIO DA GAS O GASOLIO USATO COME CARBURANTE</b>	367,40 euro pe 1.000 litri	(*) 532,24 euro per mille litri								

<sup>3</sup> di cui all'Allegato I al testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

<sup>4</sup>giorno di entrata in vigore del decreto e trentesimo giorno successivo alla medesima data. Nel medesimo periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte sulla benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

	(*) <b>GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL) USATI COME CARBURANTE</b>	-	(*) 182,61 euro per mille chilogrammi
	<b>GASOLIO COMMERCIALE USATO COME CARBURANTE<sup>5</sup></b>	l'aliquota di accisa non trova applicazione	-

(\*) Segnaliamo che l'articolo 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18 marzo 2022 pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale 67 del 2022 e rubricato "**Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti**" prevede "la Riduzione temporanea delle aliquote di accisa" per il medesimo periodo, ma con importi differenti rispetto a quanto previsto nel cd. "Decreto Ucraina" in commento.

In generale, in base a quanto annunciato nel comunicato stampa del Governo<sup>6</sup> l'effetto delle misure consiste nella riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni.

Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa vengono introdotti elementi specifici a carico dei principali soggetti coinvolti:

<b>gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa<sup>7</sup></b>	trasmettono all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli <sup>8</sup> per via telematica, i dati relativi ai quantitativi di benzina e di gasolio usato come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti sia alla data del 22 marzo che alla data del 21 aprile <sup>9</sup> .
<b>e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti<sup>10</sup></b>	
<b>i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali<sup>11</sup></b>	nel periodo di applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, riportano nel documento amministrativo semplificato telematico <sup>12</sup> l'aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici.

<sup>5</sup> di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995

<sup>6</sup> Comunicato stampa 68 del 18 marzo 2022

<sup>7</sup> di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995


<sup>8</sup> con le modalità di cui all'articolo 19-bis del testo unico

<sup>9</sup> la comunicazione dei dati è effettuata entro 5 giorni lavorativi. In caso di mancata comunicazione dei dati, trova applicazione l'articolo 50 del testo unico delle accise di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995

<sup>10</sup> di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25

<sup>11</sup> finalità di cui agli articoli 23 e 25 del testo unico delle accise n. 504 del 1995,

<sup>12</sup> di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

	<p>Per prevenire il <b>rischio di manovre speculative</b> derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa è previsto il coinvolgimento del <b>Garante per la sorveglianza dei prezzi</b>, il quale potrà avvalersi anche del supporto operativo della <b>Guardia di finanza</b>.</p> <p>Dal <b>22 aprile 2022 al 31 dicembre 2022</b> le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante per autotrazione possono essere rideterminate con <b>decreto</b><sup>13</sup> che potrà essere adottato anche con <b>cadenza diversa da quella trimestrale</b> attualmente prevista.</p>
<p><b>BONUS CARBURANTE AI DIPENDENTI</b></p>	<p>Per l'anno 2022 l'<b>importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti</b>, nel <b>limite di euro 200</b> per lavoratore <b>non concorre alla formazione del reddito</b><sup>14</sup>.</p>
<p><b>CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA</b></p>	<p>Alle imprese <b>dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica</b><sup>15</sup> è <b>riconosciuto un credito di imposta pari al 12% della spesa sostenuta</b> per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel <b>secondo trimestre dell'anno 2022</b>. Devono essere soddisfatte due condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la spesa deve essere comprovata mediante le <b>relative fatture d'acquisto</b>,</li> <li>◆ il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, <b>deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento</b> del corrispondente prezzo medio riferito al <b>medesimo trimestre dell'anno 2019</b>.</li> </ul> <p>Il credito d'imposta ha le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione<sup>16</sup> entro il 31 dicembre 2022.</li> <li>◆ non applica il limite cumulativo dei crediti compensabili in un anno<sup>17</sup></li> <li>◆ non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi<sup>18</sup>.</li> </ul> </li> </ul> <p> È <b>cumulabile con altre agevolazioni</b> che abbiano ad <b>oggetto i medesimi costi</b>, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche</p>

<sup>13</sup> di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007

<sup>14</sup> ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

<sup>15</sup> Imprese cd. "energivore" di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.300 del 27 dicembre 2017

<sup>16</sup> ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

<sup>17</sup> di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

<sup>18</sup> di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d'imposta è **cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari **senza facoltà di successiva cessione**. Tuttavia, è fatta **salva la possibilità di due ulteriori cessioni** solo se effettuate a favore di:

- ◆ banche e intermediari finanziari iscritti all'albo<sup>19</sup>
- ◆ società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo<sup>20</sup>
- ◆ imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia<sup>21</sup>
  - ◆ ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dal Decreto Rilancio 2020<sup>22</sup>, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

In caso di cessione del credito d'imposta, le **imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati** relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.

Il credito d'imposta è **utilizzato dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque **entro la medesima data del 31 dicembre 2022**.

I contratti di cessione **conclusi in violazione di queste norme sono nulli**.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica<sup>23</sup> sono definite con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**.



Con le stesse modalità, alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale**<sup>24</sup> è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas**, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**<sup>25</sup> abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al

<sup>19</sup> previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,

<sup>20</sup> di cui all'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

<sup>21</sup> ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

<sup>22</sup> di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

<sup>23</sup> anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

<sup>24</sup> di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17,

<sup>25</sup> calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati Energetici (GME),

	medesimo trimestre dell'anno 2019.				
<b>INCREMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE</b>	<p>Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, fissato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del <b>25 per cento</b></li> <li>dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella misura del 15 per cento è rideterminato nella misura del <b>20 per cento</b>.</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>CREDITO IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE</td> <td>20% - <b>25%</b></td> </tr> <tr> <td>CREDITO IMPOSTA IMPRESE GASIVORE</td> <td>15% - <b>20%</b></td> </tr> </table>	CREDITO IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE	20% - <b>25%</b>	CREDITO IMPOSTA IMPRESE GASIVORE	15% - <b>20%</b>
CREDITO IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE	20% - <b>25%</b>				
CREDITO IMPOSTA IMPRESE GASIVORE	15% - <b>20%</b>				
<b>BONUS SOCIALE ELETTRICITÀ E GAS</b>	<p>La disposizione <b>estende la platea delle famiglie che possono accedere ai bonus sociali per l'elettricità e per il gas</b>. Tali bonus, volti a sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette, sono attualmente previsti in favore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>delle <b>famiglie in condizioni di disagio economico</b>, fisico e sociale (famiglie con ISEE fino a 8.265 euro);</li> <li>delle <b>famiglie numerose</b> (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro;</li> <li>dei <b>percettori di reddito o pensione di cittadinanza</b>;</li> <li>dei <b>clienti domestici affetti da grave malattia</b>;</li> <li>dei clienti domestici presso i quali vive un <b>soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita</b>.</li> </ul> <p>Grazie a questo articolo, <b>dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022</b>, il valore ISEE per l'accesso alla misura passa dagli attuali 8.265 euro <b>a 12.000 euro</b>.</p>				
<b>RATEIZZAZIONE DELLE BOLLETTE PER I CONSUMI ENERGETICI E FONDO GARANZIA PMI</b>	<p>Le <b>imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale</b>, possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la <b>rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022</b>, per un numero massimo di rate mensili non superiore a <b>ventiquattro</b>.</p> <p>Ad ulteriore sostegno delle imprese, previste apposite garanzie di SACE spa.</p>				
<b>CEDIBILITÀ DEI CREDITI DI IMPOSTA RICONOSCIUTO ALLE IMPRESE ENERGIVORE E ALLE IMPRESE A</b>	<p>Viene prevista <b>l'utilizzabilità entro il 31 dicembre 2022</b> e la <b>cedibilità, solo per intero, dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale<sup>26</sup></b>.</p> <p>In particolare, per armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, due ulteriori cessioni</p>				

<sup>26</sup> dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17

<b>FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE</b>	<p>soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari<sup>27</sup>, ovvero società appartenenti a un gruppo bancario<sup>28</sup>.</p> <p>In caso di cessione del credito d'imposta, <b>le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità</b> dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta è <b>usufruito dal cessionario</b> con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque <b>entro il 31 dicembre 2022</b>.</p> <p>Un futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà le modalità attuative della cessione del credito.</p>						
<b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE SALARIALE</b>	<p>La disposizione di cui all'articolo 11 in commento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ consente alle <b>aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria</b> che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali <b>di poter fruire</b>, in deroga alle disposizioni vigenti, <b>di 26 settimane di integrazione</b> salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022.</li> <li>◆ prevede che ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti dei settori di seguito elencati e che abbiano raggiunto i limiti di durata previsti dai fondi solidarietà siano autorizzate in deroga alla normativa vigente un ulteriore numero di massimo otto settimane fino al 31 dicembre 2022.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="411 1099 1422 1800"> <tr> <td data-bbox="411 1099 624 1283"> <b>TURISMO:</b> </td> <td data-bbox="624 1099 1422 1283"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alloggio (Codice ATECO 55.10 e 55.20)</li> <li>- Agenzie e tour operator (Codice ATECO 79.10, 79.11, 79.12 e 79.90)</li> <li>- Stabilimenti termali (Codice ATECO 96.04.20)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1283 624 1346"> <b>RISTORAZIONE</b> </td> <td data-bbox="624 1283 1422 1346"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ristorazione su treni e navi (Codice ATECO 56.10.5)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1346 624 1800"> <b>ATTIVITA' RICREATIVE</b> </td> <td data-bbox="624 1346 1422 1800"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sale giochi e biliardi (Codice ATECO 93.29.3)</li> <li>- Altre attività di intrattenimento e divertimento (Codice ATECO 93.29.9)</li> <li>- Musei (Codice ATECO 91.02 e 91.03)</li> <li>- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (Codice ATECO 52.22.09)</li> <li>- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (Codice ATECO 59.13.00)</li> <li>- Attività di proiezione cinematografica (Codice ATECO 59.14.00)</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>TURISMO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alloggio (Codice ATECO 55.10 e 55.20)</li> <li>- Agenzie e tour operator (Codice ATECO 79.10, 79.11, 79.12 e 79.90)</li> <li>- Stabilimenti termali (Codice ATECO 96.04.20)</li> </ul>	<b>RISTORAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ristorazione su treni e navi (Codice ATECO 56.10.5)</li> </ul>	<b>ATTIVITA' RICREATIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sale giochi e biliardi (Codice ATECO 93.29.3)</li> <li>- Altre attività di intrattenimento e divertimento (Codice ATECO 93.29.9)</li> <li>- Musei (Codice ATECO 91.02 e 91.03)</li> <li>- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (Codice ATECO 52.22.09)</li> <li>- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (Codice ATECO 59.13.00)</li> <li>- Attività di proiezione cinematografica (Codice ATECO 59.14.00)</li> </ul>
<b>TURISMO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alloggio (Codice ATECO 55.10 e 55.20)</li> <li>- Agenzie e tour operator (Codice ATECO 79.10, 79.11, 79.12 e 79.90)</li> <li>- Stabilimenti termali (Codice ATECO 96.04.20)</li> </ul>						
<b>RISTORAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ristorazione su treni e navi (Codice ATECO 56.10.5)</li> </ul>						
<b>ATTIVITA' RICREATIVE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sale giochi e biliardi (Codice ATECO 93.29.3)</li> <li>- Altre attività di intrattenimento e divertimento (Codice ATECO 93.29.9)</li> <li>- Musei (Codice ATECO 91.02 e 91.03)</li> <li>- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (Codice ATECO 52.22.09)</li> <li>- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (Codice ATECO 59.13.00)</li> <li>- Attività di proiezione cinematografica (Codice ATECO 59.14.00)</li> </ul>						

<sup>27</sup> iscritti all'albo previsti dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

<sup>28</sup> iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Parchi divertimento e parchi tematici (Codice ATECO 93.2)</li> </ul> <p>◆ consente alle aziende dei settori individuati di seguito che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, per le ore integrate tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 maggio 2022, di essere esonerate dal pagamento del contributo addizionale<sup>29</sup></p>
<b>SIDERURGIA</b>	- CH24.1 siderurgia, fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
<b>LEGNO</b>	- AA 02.20 Legno grezzo
	- CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
<b>CERAMICA</b>	- CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
	- CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
	- CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica
	- CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
	-  CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
<b>AUTOMOTIVE</b>	- CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
	- CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
	- CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
	- CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
<b>AGRO-INDUSTRIA (MAIS, CONCIMI, GRANO TENERO)</b>	- CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
	- CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
	- CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
	- AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
<b>AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE IN CRISI</b>	È esteso l' <b>esonero dal versamento dei contributi previdenziali</b> <sup>30</sup> per le <b>imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale</b> . In particolare, vengono inseriti nella platea che dà diritto all'agevolazione anche i «lavoratori licenziati per riduzione di personale da

<sup>29</sup> di cui agli articoli 5, 29, comma 8, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 1

<sup>30</sup> di cui all'articolo 1, comma 119, della legge n. 234 del 2021



	<p>dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette». Il beneficio non sarà cumulabile con il contributo Naspi non corrisposta al lavoratore.</p>
<b>FERROBONUS E MAREBONUS</b>	<p>La disposizione prevede ulteriori risorse per il 2022 per finanziare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>il cosiddetto "marebonus"</b><sup>31</sup> previsto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 647) con cui si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.</li> <li>◆ il cosiddetto "<b>ferrobonus</b>"<sup>32</sup> con cui sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia.</li> </ul>
<b>Clausola di adeguamento corrispettivo</b>	<p>La norma apporta alcune modifiche in merito alla <b>liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore</b> per fornire una risposta all'eccezionale aumento dei prezzi di carburante. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nei contratti stipulati in forma scritta deve essere previsto, quale elemento essenziale del corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento, <b>la clausola di adeguamento di tale corrispettivo al costo del carburante</b>, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell'ultimo adeguamento effettuato.</li> <li>◆ Il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di trasporto merci per conto di terzi pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili</li> </ul>
<b>CONTRIBUTO PEDAGGI PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO</b>	<p>La disposizione prevede uno stanziamento per complessivi 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al settore dell'autotrasporto, finalizzati alla <b>riduzione dei pedaggi autostradali</b>.</p>

<sup>31</sup> di cui all'articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 2015

<sup>32</sup> previsto dall'articolo 1, comma 648, della medesima legge,

<p><b>ESONERO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</b></p>	<p>L'articolo 16 prevede, <b>l'esonero dal pagamento del contributo obbligatorio</b><sup>33</sup>, all'ART<sup>34</sup> per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.</p>
<p><b>FONDO PER IL SOSTEGNO PER IL SETTORE AUTOTRASPORTO</b></p>	<p>Prevista l'istituzione di un <b>fondo</b> da destinare al <b>sostegno del settore dell'autotrasporto per far fronte all'eccezionale aumento del prezzo</b> del carburante, di cui tale categoria risente particolarmente.</p> <p>Si demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri di de terminazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione di tali risorse nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.</p>
<p><b>CONTRIBUTO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, PER L'ACQUISTO DI CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA</b></p>	<p>Alle <b>imprese esercenti attività agricola e della pesca</b>, è <b>riconosciuto un credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa</b> sostenuta per <b>l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022</b>, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'IVA.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2022,</li> <li>◆ non applica i limiti di compensabilità,</li> <li>◆ non rileva ai fini delle imposte dirette</li> <li>◆ è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</li> </ul> <p>Le disposizioni si applicano nel <b>rispetto della normativa europea</b> in materia di aiuti di Stato ai cui relativi adempimenti provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.</p> <p>Si prevede, altresì, la <b>cedibilità, solo per intero, di tale credito di imposta</b>. Tuttavia, al fine di armonizzare tale disciplina a quella prevista per i bonus edilizi, si consentono, a seguito della prima cessione, <b>due ulteriori cessioni</b> soltanto se effettuate in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari.</p>

<sup>33</sup> di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

<sup>34</sup> un'autorità amministrativa indipendente e rientra nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità. Gli operatori economici operanti nel settore del trasporto sono tenuti al versamento di un contributo annuale, fissato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore all'1 per mille del fatturato derivante dall'esercizio delle attività svolte percepito nell'ultimo esercizio

	<p>In caso di cessione del credito d'imposta, le <b>imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità</b> dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 dicembre 2022.</p> <p>Per le modalità attuative della cessione del credito si rinvia ad un <b>provvedimento del direttore del l'Agenzia delle entrate</b>.</p>
<p><b>RINEGOZIAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI MUTUI AGRARI</b></p>	<p>Al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, <b>le esposizioni in essere alla data del 22 marzo 2022<sup>35</sup></b> concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, <b>possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni</b>.</p>
<p><b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ECONOMIA CIRCOLARE IN AGRICOLTURA</b></p>	<p>Per <b>favorire l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante</b>, per sopperire alla mancanza di prodotti chimici (di cui l'Italia è un grande importatore) a seguito della crisi russo-ucraina, è prevista la delega al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate<sup>36</sup>.</p>
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA IMU IN COMPARTO TURISMO</b></p>	<p>È prevista la concessione di un credito d'imposta alle imprese turistico ricettive in <b>misura corrispondente al 50 per cento dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021</b>.</p> <p>Il contributo spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica,</li> <li>◆ alle imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,</li> <li>◆ nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale,</li> <li>◆ ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici</li> </ul> <p>per gli <b>immobili rientranti nella categoria catastale D/2</b> presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva, a condizione che</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate</li> <li>2. e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei</li> </ol>

<sup>35</sup> data di entrata in vigore del presente decreto,

<sup>36</sup> ai sensi del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016

	<p>corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ è utilizzabile <b>esclusivamente in compensazione</b>, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 22 marzo 2022,</li><li>◆ <b>non concorre alla formazione del reddito</b> ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive</li><li>◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi.</li></ul> <p>L'applicazione della misura è sottoposta al rispetto della normativa europea ed in particolare dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 ».</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,



## **IL NUOVO CALENDARIO PER I PAGAMENTI DELLE ROTTAMAZIONI e LENUOVE RATEAZIONI**

È stato approvato al Senato in prima lettura, giovedì scorso, il decreto Sostegni-ter (ora attesa l'approvazione definitiva alla Camera entro fine mese).

La disposizione contenuta nella norma consente il ripescaggio di 532mila contribuenti decaduti dalle due sanatorie sulle cartelle (rottamazione-ter e saldo e stralcio), per aver saltato le rate inizialmente dovute per il 2020 e 2021 e più volte prorogate proprio a causa dell'emergenza Covid.

Il calendario della riscossione ne esce completamente rimodulato. Ecco le nuove date.

### **Per rottamazione-ter e saldo e stralcio si è scelta la formula di diversificare su tre scadenze gli arretrati:**

- **entro il 2 maggio (perché il 30 aprile è sabato e il 1° maggio è festivo) vanno pagate le rate 2020;**
- **entro il 1° agosto (il 31 luglio è domenica) le rate inizialmente dovute nel 2021;**
- **entro il 30 novembre tutte le rate del 2022.**

In tutti e tre i casi, i contribuenti potranno avvalersi della regola dei cinque giorni di tolleranza successivi alla scadenza per saldare il conto.

Chi non ce la farà, però, incapperà nella decadenza e non potrà chiedere nessun tipo di rateazione: in pratica, si troverà a dover pagare tutto il debito residuo, a cui poi si torneranno a sommare anche sanzioni e interessi. È proprio quest'ultimo meccanismo, peraltro, ad aver generato una continua rincorsa alla riammissione dei contribuenti decaduti, nella consapevolezza che chi non è riuscito a pagare le somme ridotte e dilazionate ben difficilmente potrà saldare l'intero debito. A maggior ragione in un periodo di difficoltà economica per tante imprese e famiglie.

### **Riammissione e rateizzazione**

Il Parlamento e il Governo hanno scelto di dare ai contribuenti un'altra possibilità di saldare il conto in via agevolata. Andando tra l'altro a estinguere le procedure esecutive eventualmente avviate nei confronti dei soggetti decaduti.

Già dallo scorso 1° gennaio sono tornate in vigore le regole ordinarie per le dilazioni: perciò, il debitore può chiedere di pagare in 72 rate senza dover provare lo stato di difficoltà economica

solo fino a 60mila euro di debito (e non più 100mila) e decade se salta cinque rate (e non più dieci). Finora il problema delle rateazioni non è ancora entrato nel vivo, perché tutti hanno avuto 180 giorni di tempo per pagare, **ma questo termine extra large varrà solo per le cartelle notificate entro il 31 marzo**. Per quelle consegnate dal 1° aprile – salvo proroghe – si tornerà a dover pagare entro 60 giorni.

### **Rateizzazione cartelle: entro il 30 aprile nuova istanza per i decaduti pre-Covid**

Il 30 aprile 2022 è il termine ultimo entro il quale i **contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima** della sospensione dell'attività di riscossione a seguito **dell'emergenza da Covid-19**, ovvero:

➤ **prima dell'8 marzo 2020**

➤ o, **prima del 21 febbraio 2020** per i soli contribuenti che, avevano la residenza, la **sede** legale o operativa nei comuni della cosiddetta **zona rossa** (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), possono presentare una **nuova richiesta di rateizzazione** per le somme ancora dovute, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate dal 1° gennaio e fino al 30 aprile 2022, resta valida la regola generale secondo la quale si decade dal nuovo piano di dilazione con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. La disposizione è stata prevista dal Decreto Milleproroghe n. 228/2021 convertito dalla Legge di conversione del 25.02.2022 n. 15.



### **D.L. 21/2022: BUONI CARBURANTE NON IMPONIBILI PER I DIPENDENTI**

In considerazione del repentino incremento dei prezzi dei carburanti, il legislatore ha previsto una misura di favore per i lavoratori dipendenti in base alla quale i buoni carburante concessi dal datore di lavoro non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51 Tuir.

Nello specifico, l'articolo 2, comma 1, D.L. 21/2022 prevede che **“per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”**.

In sostanza, il legislatore esclude da tassazione Irpef, in capo al lavoratore dipendente, il valore facciale dei buoni carburante ceduti a titolo gratuito da parte del datore di lavoro.

Dal dato letterale della norma emerge che:

- **la misura è limitata ai buoni ceduti gratuitamente ai dipendenti nell'anno 2022;**
- **la soglia oltre la quale i buoni concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è di 200 euro per ciascun lavoratore dipendente.**

Questa disposizione di carattere speciale e transitorio, dunque, opera sullo stesso piano della disposizione “ordinaria” ex ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 Tuir secondo la quale *“non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”*.

Le due disposizioni non dovrebbero interferire tra di loro. Infatti, da una lettura sistematica delle due norme sembrerebbe che il lavoratore dipendente, limitatamente all'anno 2022, goda di due plafond:

- **l'uno di un importo pari a 200 euro valevole solo per i buoni carburante ceduti gratuitamente ex articolo 2 D.L. 21/2022;**
- **l'altro di un importo pari a 258,23 euro ex articolo 51, comma 3, Tuir per la generalità delle erogazioni.**

Quindi, la cessione a titolo gratuito dei buoni carburante da parte del datore di lavoro dovrebbe andare a consumare esclusivamente il plafond specifico.

Tuttavia, se questa lettura della norma dovesse essere confermata, in realtà, in assenza di altre erogazioni effettuate dal datore di lavoro, i buoni carburante possono essere esclusi da

tassazione **per un importo complessivo di 458,23 euro** pari alla somma tra il plafond specifico (200 euro) e il plafond generico (258,23 euro).

Sul punto occorre anche sottolineare un aspetto che riguarda il limite di valore previsto dal legislatore:

- *l'agevolazione ex articolo 2 D.L. 21/2022 sembrerebbe operare fino al valore di 200 euro, con la conseguenza che soltanto l'eccedenza, se non imputabile al plafond generico, debba essere considerata imponibile come reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, Tuir;*
- *in relazione, invece, alla disposizione "ordinaria" si deve tenere presente che l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir prevede che se il valore dei beni ceduti e servizi erogati gratuitamente supera i 258,23 euro, l'intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile.*

Il decreto legge al momento non individua una specifica categoria di dipendenti beneficiari, quali i pendolari e, per quanto concerne chi lavora in smart working, in assenza di precisi limiti (ad esempio su un numero minimo di giorni in sede), escluderli a priori sarebbe poco aderente con l'attuale testo normativo.

L'esclusione da tassazione Irpef dovrebbe operare sia che l'erogazione avvenga a favore della generalità o per speciali categorie di dipendenti sia che il beneficio dell'erogazione dei buoni venga riservato solo ad alcuni dipendenti (**agevolazione ad personam**).

Benché nessuno specifico requisito sia esplicitamente specificato nella norma, è opportuno sottolineare che l'orientamento dell'amministrazione finanziaria normalmente è di senso opposto e - in perfetta similitudine con quanto avviene per i buoni pasto - è richiesto che gli stessi siano offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori.

Tuttavia come detto, la norma sul punto nulla dispone quindi al momento si potrebbe ritenere che la limitazione di carattere soggettivo possa non trovare applicazione nella presente fattispecie cioè per la detassazione fino a 200 euro; in effetti quando il legislatore ha voluto delimitare l'ambito applicativo di una norma agevolativa lo ha espressamente previsto come nel caso delle esclusioni ex comma 2 dell'articolo 51 Tuir. Tuttavia, non è da escludere un'interpretazione difforme basata sul contesto normativo delineato dal comma 2 dell'articolo 51 Tuir.

Dal punto di vista del **datore di lavoro** non si ravvisano criticità in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per l'acquisto dei buoni carburante; infatti, tali costi dovrebbero rientrare tra quelli relativi al personale dipendente ex articolo 95 Tuir<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Dispositivo dell'art. 95 TUIR

1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.



**L'analogia con i buoni pasto ci fa anche propendere nel ritenere pienamente deducibili i costi sostenuti dall'azienda per l'acquisto dei buoni carburante.** Infatti, anche se volontariamente erogati, i buoni non dovrebbero ricadere nella, seppure ampia, fattispecie dell'articolo 100, comma 1, del Tuir (spese per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) i cui oneri invece sarebbero deducibili entro il 5 per mille delle spese di lavoro dipendente. Nonostante l'agenzia delle Entrate abbia ricompreso il trattamento delle spese afferenti al car pooling - per la gestione informatica degli spostamenti casa lavoro - tra quelli inclusi nella lettera f, si annota che la fattispecie sui buoni carburante è nuova, ben definita e parrebbe autonoma.

La misura è **destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private**. Possono quindi riceverlo tutti i dipendenti che ne fanno richiesta in azienda anche se l'ultima parola spetta al datore.

---

Dispositivo dell'art. 100 TUIR 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.



## SGRAVIO CONTRIBUTIVO 0,8%: ADEMPIMENTI PER I DATORI DI LAVORO

L'INPS, con la circolare n. 43 del 22 marzo 2022, ha fornito le indicazioni utili all'applicazione dell'**esonero contributivo** riconosciuto, ai sensi della **legge di Bilancio 2022** (l. n. 234/2022), in favore dei **lavoratori subordinati**.

Si tratta di una riduzione della contribuzione Ivs a carico dei lavoratori pari allo 0,80% che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, interessa tutti i dipendenti con esclusione

dei domestici, compresi gli apprendisti.

L'agevolazione è applicabile ai rapporti di lavoro già in essere e a quelli che si costituiranno nel 2022.

Lo sgravio riguarda la **quota dei contributi IVS** trattenuti a carico dei lavoratori e spetta a condizione che la **retribuzione imponibile**, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda** l'importo mensile di **2.692 euro** maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La fruizione dell'esonero non costituisce aiuto di Stato e dunque non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

### Requisiti dei lavoratori beneficiari

Possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, **pubblici e privati**. Restano però **esclusi i rapporti di lavoro domestico**.

Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro: il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, **per quel mese** non avrà diritto al beneficio.

### Caratteristiche dell'esonero

L'esonero spetta per i periodi di paga **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022** e consiste in una **riduzione dello 0,8%** dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori.

**Per effetto della disposizione in commento, l'aliquota contributiva pensionistica generalmente pari al 9,19% si riduce, nei fatti, a 8,39 per cento.**

Anche gli apprendisti, come già accennato, beneficiano dello sconto e l'aliquota applicata sulla loro busta paga varia dal 5,84% al 5,04 per cento.

Una situazione particolare potrebbe determinarsi nei casi di riduzione dell'imponibile previdenziale per effetto di un evento indennizzato dall'Inps. Si pensi, per esempio, a un lavoratore che percepisce di norma una retribuzione lorda di 2.700 euro, il quale si ammala in alcuni mesi.

La sua retribuzione imponibile potrebbe scendere sotto la soglia limite e ciò determina l'ammissione alla riduzione anche se, parallelamente, egli percepisce l'indennità di malattia.

### **Applicazione del limite alla tredicesima mensilità**

La riduzione dell'aliquota contributiva si può riconoscere solo se la retribuzione imponibile (previdenziale) del singolo mese non supera i 2.692 euro.

In caso di sfioramento, il lavoratore non ha diritto alla facilitazione.

La norma prevede però una deroga al tetto, valevole per il mese in cui generalmente si paga anche la tredicesima, ossia a dicembre.

In tal caso, secondo l'Inps, si ha un doppio limite anche se di eguale importo (2.692 euro), che si applica separatamente sullo stipendio ordinario e sulla mensilità aggiuntiva. Entrambi potranno essere agevolati esclusivamente se, singolarmente, non superano il tetto. Il controllo sul rispetto di quest'ultimo, riguarda il singolo mese e non l'intero anno.

Sembrerebbe non esserci alcuna possibilità di recupero a conguaglio dei mesi non agevolati, l'Istituto INPS infatti non ha ritenuto di interpretare più estensivamente la disposizione (parametro annuo  $2.692 \times 13 = 34.996$  euro).

Circa l'erogazione della gratifica natalizia, l'Inps ha specificato che, nell'ipotesi in cui la corresponsione della stessa avvenga mensilmente, la verifica del superamento del limite si esegue sulla base dei 2.692 euro per la retribuzione mensile ordinaria mentre, per il rateo di tredicesima, il rispetto del tetto va effettuato prendendo a riferimento  $1/12^{\circ}$  di 2.692, cioè **224 euro**.

Per i lavoratori che ricevono anche la quattordicesima, l'Inps esclude il riconoscimento della riduzione dello 0,80%, nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva, se l'imponibile previdenziale mensile (in cumulo: mensilità normale più quella aggiuntiva) supera la soglia di 2.692 euro.

Riguardo ai rapporti di lavoro che cessano prima del mese di dicembre 2022, l'Istituto ammette la valutazione separata della retribuzione ordinaria e dei ratei di tredicesima liquidati; in pratica il mese di cessazione viene trattato come se fosse dicembre 2022.

**N.B.** Nel caso in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l'importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

**Esposizione dello sgravio nel flusso UniEmens**

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del  **mese di marzo**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero e devono valorizzare i seguenti elementi:

- nell'elemento "CodiceCausale" il valore "**L024**";
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento "AnnoMeseRif" l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

**N.B.** La valorizzazione dell'elemento "AnnoMeseRif" con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente), **può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022.**

Con riferimento alla tredicesima mensilità:

- nell'elemento "CodiceCausale" deve essere inserito il valore "**L025**", se erogata in unica soluzione o "L026" se si tratta di un rateo;
- nell'elemento "IdentMotivoUtilizzoCausale" l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità o al rateo;
- nell'elemento "AnnoMeseRif" l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento "ImportoAnnoMeseRif" l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

**Reinvio flussi arretrati**

Per i flussi relativi ai mesi di competenza di **gennaio, febbraio e marzo 2022** con imponibili maggiori della soglia di 2.692 euro nei quali sono ricompresi ratei o le quote della tredicesima mensilità relativa al 2022, i datori di lavoro potranno reinviare, **dal 1° al 31 maggio**, i flussi compilati con le nuove indicazioni per sostituire quelli inviati in precedenza e consentire al lavoratore l'accesso all'esonero.

Tipo di denuncia	Retribuzione mensile	Tredicesima mensilizzata	Tredicesima in ratei
<b>Codice causale Uniemens</b>	<b>L024</b>	<b>L025</b>	<b>L026</b>

## PRASSI DELLA SETTIMANA

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 13/E del 21 marzo 2022](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta a favore delle imprese energivore**, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

[Risoluzione 14/E del 21 marzo 2022](#)

Istituito il **codice tributo** per la **restituzione spontanea**, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del **contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti non spettante**.

[Risoluzione 15/E del 22 marzo 2022](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari** privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale.

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Risposte alle istanze di interpello **pubblicate dal 18.03.2022 al 25.03.2022**, dalla **n. 124 del 21.03.2022 alla n. 157 del 25.03.2022**, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

- ◆ [Risposte alle istanze di interpello marzo](#)

**LO SCADENZARIO DAL 25.03.2022 AL 08.04.2022**

---

Venerdì <b>25 Marzo 2022</b>	Gli <b>operatori intracomunitari</b> con obbligo <b>mensile</b> devono presentare in via telematica gli <b>elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari</b> effettuati nel mese di febbraio.
Giovedì <b>31 Marzo 2022</b>	Le <b>imprese di assicurazione</b> , e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al <b>versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di febbraio 2022</b> , nonché degli <b>eventuali conguagli</b> dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di gennaio 2022.
Giovedì <b>31 Marzo 2022</b>	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla <b>liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente</b> , con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Giovedì <b>31 Marzo 2022</b>	Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto <b>stipulati in data 01/03/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2022</b> , con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" ( <b>F24 ELIDE</b> ).
Giovedì <b>31 Marzo 2022</b>	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti

---

---

intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

---

Giovedì **31 Marzo 2022**

Le **imprese elettriche** devono comunicare all'Agenzia delle Entrate **le eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato**, accreditato, riscosso e riversato nell'anno precedente (Articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94) al fine di rendere definitivi i dati dell'anno precedente per l'attività di controllo. L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

---

Giovedì **31 Marzo 2022**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (febbraio 2022)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

---

Giovedì **31 Marzo 2022**

Banche, SIM, Società di gestione del risparmio, Società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva secondo il regime del "**risparmio amministrato**", devono **rilasciare ai contribuenti l'attestazione dei**

---

---

**versamenti** relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

---

Giovedì **31 Marzo 2022**

Gli **Enti associativi** soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, devono inviare il **"Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi"** ([Modello EAS](#)), nel caso in cui, **nel corso del 2021, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

---

Giovedì **31 Marzo 2022**

Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali, per poter fruire del credito d'imposta previsto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, **dal 1° al 31 marzo dell'anno** per il quale si chiede l'agevolazione, devono inviare la **"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"**, che è una **sorta di prenotazione delle risorse**, contenente **(oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato**. Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite [i servizi telematici](#) dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

---

Giovedì **7 Aprile 2022**

Gli **amministratori di condominio** devono inviare la **Comunicazione** all'Anagrafe Tributaria dei **dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio** con riferimento agli interventi di recupero

---



del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, **esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

---